



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilatredici addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore 18,15 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO		X
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		2	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. CISCHINO Gianni nella sua qualità di Vice Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e l'art 91, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 91, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che recita "A decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 35, comma 4, del D.lgs 165/2001 che dispone "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 449, e successive modificazioni ed integrazioni";

- l'art. 6 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D.lgs 150/09, che prevede tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Richiamata la Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Verificato che dall'attuale quadro normativo in materia di spesa di personale e, in particolare, dall'art. 76, comma 7, della citata Legge 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, della Legge 122/2010 modificata dalla L. 44/2012, emerge che gli Enti Locali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% della spesa corrente;

Visto che per il personale a tempo determinato:

a) l'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha fissato, per le amministrazioni dello Stato, in relazione alla spesa sostenuta per il "personale a tempo determinato" il limite al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009;

- b) l'art. 4, comma 102, della legge 183/2011 ha integrato il suddetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, prevedendo che dal 1.1.2012 le succitate disposizioni costituiscono, anche per gli enti locali, principi generali ai quali gli stessi devono attenersi ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto:

che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, si adegua al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali; pertanto con deliberazione a parte, si provvede alla declinazione regolamentare del disposto dell'art. 4, comma 102, della legge n. 183/2011;

che è attualmente in corso un rapporto ai sensi art. 1 c. 557 legge n. 311/2004 e che orientamenti giurisprudenziali escludono addirittura il computo di tali spese dal limite di cui all'art. 9 comma 28 (Corte Conti Piemonte, SRCPIE/PAR 223/2012 del 12.6.2012); inoltre, orientamenti giurisprudenziali salvaguardano l'adattabilità regolamentare della norma agli enti locali di modeste dimensioni (Corte Conti Piemonte, 8/2013/SRCPIE/PAR 22.1.2013; 301/2012/SRCPIE/PAR del 4.10.2012);

Dato atto, inoltre, di quanto segue:

- unico rapporto di lavoro a tempo determinato esistente: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Bellino ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio tecnico (che non dispone di altro personale);
- il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008), non risulta al momento alla portata per questo ente, in relazione alla circostanza che in passato la spesa relativa al segretario non era stata assoggettata a tale computo (disponendo una organizzazione dell'ente e correlata spesa a prescindere dal computo di tale voce), nonché all'incremento necessitato della spesa per il servizio tecnico, di cui sopra, indispensabile per garantire un minimo di funzionalità; con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, 8/2012, è stato da ultimo chiarita la portata interpretativa della spesa relativa al segretario, dopo la soppressione delle Agenzie dei segretari; risulta però operativamente non possibile, allo stato attuale, la riconduzione ai limiti della spesa di personale, con l'attuale assetto organizzativo dell'ente (convenzione di segreteria come in essere, rapporto art. 1 comma 557 per il servizio tecnico come in essere, attribuzioni gestionali come configurate attualmente e relativi emolumenti accessori); eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere valutati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Bellino), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente; tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima funzionalità dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; il volume di spesa previsto per l'anno 2013 inoltre tiene conto della necessità di assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti in base ad accordi e provvedimenti pregressi;

Richiamata la precedente deliberazione n. 40 con la quale è stato dato atto della situazione di non soprannumero e non eccedenza di personale, in rapporto alle previsioni per il 2013;

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di questo tipo di rapporto a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Evidenziato del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica resa, in relazione alle competenze, dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità.

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare l'aggiornamento al programma per il fabbisogno del personale, come segue:
- non attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato o assunzioni rispetto alla situazione in essere, salve cause di forza maggiore, tenuto conto della criticità di spesa evidenziata.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CISCHINO Gianni

Il Segretario Comunale
F.to Paolo FLESIA CAPORGNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 01 LUG. 2013 al 16 LUG. 2013
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 01 LUG. 2013



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 11 LUG. 2013 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 11 LUG. 2013



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 01 LUG. 2013



Il Segretario Comunale